

Delibera n. 56
del 04/04/2024

Oggetto: Parere sulle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2024-2026 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR e, in particolare l’art. 2, c. 4, secondo cui “L’Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati”;

VISTO l’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

- comma 1: “le Università ... adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d’indirizzo definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari ...”;
- comma 2: “i programmi delle università di cui al comma 1 ... sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avvalendosi dell’(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ... Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) n. 4421 del 22 marzo 2024, con la quale è richiesta l’adozione del parere di competenza sullo schema di linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2024-2026 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

DELIBERA

1. di esprimere il proprio parere sullo Schema di linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2024-2026 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati, come da allegato 1 alla presente delibera;
2. di trasmettere la presente delibera alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del MUR per i seguiti di competenza.

IL SEGRETARIO * LIVON DANIELE
(Dott. Daniele Livon) DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE *
(Prof. Antonio Felice Uricchio)
ANTONIO FELICE URICCHIO

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 1 (Delibera n. 56 del 4 aprile 2024) - PARERE ANVUR SULLE LINEE GENERALI DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2024-2026

Art.1 – Programmazione 2024-2026

Si esprime un generale apprezzamento per gli obiettivi di sistema indicati, che toccano tutte le dimensioni principali per il miglioramento delle attività degli atenei e per i servizi che le università offrono al Paese.

Al comma 3, lettera D), anche tenendo conto della situazione di partenza del sistema nazionale, si suggerisce di riformulare l'obiettivo in "Promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione". Coerentemente si suggerisce di allineare la tabella 1 dell'articolo 3 e la tabella 6 dell'allegato 2.

Con questa programmazione si conferma quanto già previsto dalla precedente del triennio 2021-2023 per quanto riguarda l'utilizzo degli indicatori e dei risultati conseguiti dagli atenei anche ai fini del giudizio di accreditamento periodico. Si segnala tuttavia l'opportunità di chiarire che gli indicatori scelti dagli atenei per misurare gli obiettivi della PRO 3 2024-2026 potranno essere impiegati ai fini dell'accREDITamento periodico per il triennio 2025-2027 in quanto per l'anno 2024 gli indicatori scelti dagli atenei costituiranno la baseline di riferimento. Per l'anno 2024 sarebbe opportuno poter continuare a utilizzare gli indicatori della PRO 3 2021-2023 con riferimento agli ultimi dati disponibili.

Art. 2 – Programmazione finanziaria 2024-2026

A differenza della precedente programmazione triennale, nel comma 2 si riporta un riferimento alle Scuole Superiori a ordinamento speciale per quanto concerne il costo standard. Non è tuttavia chiaro se tale riferimento stia ad indicare la possibilità di calibrare il costo std delle università statali che hanno specifici accordi con le Scuole Superiori o se indichi la possibilità di definire un costo std da applicare alle Scuole Superiori. In entrambi i casi è opportuno rilevare quanto segue:

- è necessario procedere preventivamente all'adeguamento dei criteri di accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori, come correttamente riportato all'articolo 8, comma 5;
- valuti il Ministero l'opportunità di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera i) del dpr 76/2010 con riferimento al coinvolgimento dell'ANVUR nella definizione dei suddetti standard.

Art. 3 – Programmi di ateneo - obiettivi A, C e D

Nell'ambito degli obiettivi A (Innovare la didattica universitaria) o C (Potenziare i servizi per il benessere degli studenti) si suggerisce di dare spazio a un'azione che incentivi anche le politiche per il placement e per l'occupabilità degli studenti che rappresentano dimensioni su cui c'è ancora molto lavoro da fare da parte delle università.

Con specifico riferimento all'obiettivo A si suggerisce di ridefinire l'azione A.2 che attualmente mette assieme aspetti significativamente diversi tra loro. Ad esempio, si potrebbe fare riferimento distintamente a "Innovazione delle metodologie didattiche attraverso i TLC o l'utilizzo di tecnologie digitali (es. Intelligenza artificiale, Metaverso)" e "Potenziamento della docenza strutturata".

Con specifico riferimento all'obiettivo C e in particolare alle azioni C.1 e C.3 si suggerisce di allargare il campo di intervento riqualificandole come C.1 "Accessibilità delle sedi, aule e spazi per lo sport e lo studio" e C.3 "Ampliamento degli interventi per il benessere degli studenti, il diritto allo studio e la disabilità". In questo caso potrebbero essere aggiunti nell'allegato 2 anche degli indicatori in grado di valorizzare la dimensione qualitativa della vita universitaria come, ad esempio, il numero di impianti sportivi, l'insegnamento della lingua italiana per gli studenti stranieri, ecc....

Art. 4 – Programmi di ateneo - obiettivi B ed E

La somma destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo, che si attesta a 200 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 è particolarmente significativa. È positivo il fatto che il 75% di tali risorse siano assegnate senza vincolo di destinazione a sostenere la ricerca libera e di base e massimo il 25% agli obiettivi specifici, con i vincoli di destinazione previsti dalla Tabella 2.

Relativamente all'Obiettivo B/Azione B1 della Tabella 2 si suggerisce di sostituire a Dottorato di ricerca la formulazione fino al terzo ciclo (Dottorato e Scuole di specializzazione). Si propone inoltre, di valutare possibili forme di incentivazione anche per il personale TA nell'ambito dell'obiettivo E/Azione E1. Relativamente alla valorizzazione del personale delle università, un'attenzione particolare potrebbe essere riservata al riconoscimento e alla valorizzazione della docenza universitaria con una specifica azione da inserire tra gli obiettivi della lettera E in modo da distinguere le azioni per il personale docente e per il personale TA. Al riguardo si segnala il lavoro svolto nel corso dell'anno 2023 da uno specifico gruppo di lavoro istituito dall'ANVUR che si è occupato del tema producendo il rapporto disponibile al seguente link <https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2023/09/GdL-ANVUR-Linee-Guida-per-il-riconoscimento-e-la-valorizzazione-delle-docenza-universitaria.pdf>

Art. 5 – Assegnazione dei finanziamenti e valutazione dei risultati

Il modello proposto per la presentazione e valutazione dei progetti presenta importanti elementi di discontinuità rispetto alla PRO 3 2021-2023 e riprende alcuni aspetti che erano previsti nella PRO 3 2019-2021. Pur apprezzando l'impianto complessivo del modello e alla luce dell'esperienza maturata dall'Agenzia nell'espressione dei pareri sugli indicatori e sui target proposti dagli atenei nel precedente triennio, si ritiene opportuno offrire i seguenti suggerimenti.

Per dare significativa e reale valenza (anche in termini di impatto alla fine del triennio) assume particolare rilevanza l'integrazione tra la programmazione strategica di ateneo e gli obiettivi della programmazione triennale di sistema. L'elemento di selettività degli obiettivi e delle azioni dovrebbe essere un ulteriore aspetto qualificante delle scelte degli atenei. Si suggerisce pertanto di:

- prevedere che ogni ateneo indichi due obiettivi da conseguire per il triennio e un'azione specifica per ciascuno dei due obiettivi;
- prevedere che per ogni azione siano indicati un minimo di due e un massimo di tre indicatori. Anche nel caso di aggiunta di un indicatore di ateneo tale numerosità minima e massima non dovrebbe modificarsi.

Un modello come quello proposto sopra dovrebbe consentire una valutazione migliore anche nella fase di assegnazione delle risorse.

Con riferimento al modello valutativo proposto si condividono i criteri definiti al comma 3 ma, anche tenuto conto dell'esperienza di valutazione maturata dall'Agenzia nelle precedenti edizioni, si suggerisce di prevedere 3 componenti designati da ANVUR nell'ambito del Comitato di Valutazione.

Art. 6 – Quota premiale, qualità del sistema universitario e benessere degli studenti

Nell'ambito dell'articolo sono declinate le modalità e i pesi con cui si determinano le diverse quote che concorrono alla premialità a valere sull'FFO. L'impianto proposto è complessivamente condivisibile. Si esprime particolare apprezzamento per aver introdotto al comma 4 una ponderazione che tiene conto del grado di utilizzo delle risorse destinate dal Ministero alle Università in attuazione del PNRR. Al riguardo si segnala che, ove fosse possibile, tale ponderazione dovrebbe tenere conto anche della coerenza relativa all'utilizzo delle risorse con le finalità per le quali sono state assegnate.

Art. 7 – Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato

Nulla da evidenziare.

Art. 8 – Accreditalmento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi

Si apprezza l'intenzione riportata al comma 4 di introdurre il test TECO come strumento a regime di valutazione periodica dei corsi di studio. Si deve tuttavia evidenziare che i costi per l'organizzazione, la predisposizione, la somministrazione e la correzione dei test, a cui si deve aggiungere quello di elaborazione dei risultati sono particolarmente rilevanti. A questi costi si devono aggiungere quelli relativi alla predisposizione del sistema informativo richiamato al comma 4. Considerato che al momento il test TECO è riferito a una procedura sperimentale con adesione volontaria degli atenei, si propone pertanto di specificare che l'obbligatorietà è prevista a decorrere dall'a.a. 2026/2027 secondo le modalità che saranno definite dall'ANVUR. Si chiede inoltre di specificare che a tal fine saranno assegnate all'ANVUR specifiche risorse a valere sul FFO nell'ambito della quota Altri interventi specifici di cui all'allegato 1 del DM relativo alla PRO 3 2024-2026.

Con riferimento al comma 5 dove si prevede la revisione dei criteri, delle modalità e degli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori (autonome e non) da definirsi con DM su proposta dell'ANVUR, si suggerisce di modificare le parole ".... gli indicatori tra quelli riportati all'allegato 2..." con "....gli indicatori – anche tra quelli riportati all'allegato 2 - ... ". Gli indicatori di cui all'allegato 2, infatti, sono solo parzialmente riconducibili alla specificità delle Scuole Superiori.

Con riferimento al comma 6 si suggerisce di evidenziare - a valle delle linee generali di indirizzo per l'accreditamento dei corsi a distanza - che gli indicatori per l'accreditamento saranno adottati (come previsto dal d.lgs 19/2012) con decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR.

ALLEGATO 1 – Voci di riferimento e percentuali del finanziamento statale

Si evidenzia che con riferimento all'anno 2026 c'è un refuso sulla percentuale dell'intervento perequativo che ai sensi dell'art. 11 della Legge 240/2010 non può essere inferiore all'1,5% del FFO. Considerato che la percentuale di incremento della quota relativa al costo standard passa dal 26% del 2025 al 28% del 2026, andrebbero probabilmente riviste le percentuali della quota base o degli altri interventi specifici.

ALLEGATO 2 – Indicatori per la valutazione dei risultati (articoli 2 e 3)

Con riferimento all'obiettivo A (Innovare la didattica universitaria), si suggerisce di:

- riformulare l'indicatore di cui alla lettera c) riducendo il numero di atenei coinvolti nei teaching learning center a 3;
- con riferimento alla lettera f) riformulare l'indicatore come segue "% di studenti che partecipano ai TEst sulle Competenze (TECO) predisposti dall'ANVUR".

Con riferimento all'obiettivo B (Promuovere le reti di ricerca e valorizzare l'attrattività del Paese) si suggerisce di:

- riformulare l'indicatore di cui alla lettera e) prevedendo di considerare anche le Start up degli atenei assieme agli Spin Off;
- in relazione all'indicatore j) relativo alla % di immatricolate nelle discipline STEAM (evoluzione delle discipline STEM) di cui si fa riferimento anche nella Tabella 7 relativa al "Fondo giovani" sarebbe utile chiarire quali siano le classi di laurea da prendere in considerazione. Si tratta di un indicatore che se chiarito potrebbe essere utilizzato anche negli Obiettivi A e B.

Con riferimento all'obiettivo C (Potenziare i servizi per il benessere degli studenti) si suggerisce di:

- prevedere indicatori maggiormente correlati con l'obiettivo del benessere. Ad esempio: presenza di corsi duplicati o svolti in ore serali; ore settimanali di apertura di biblioteche o laboratori.

- al posto dell'indicatore i) "proporzione di studenti con disabilità e DSA sul totale degli iscritti", utilizzare l'indicatore "proporzione di studenti con disabilità e DSA soddisfatti del corso di studi", ovvero "proporzione di CFU acquisiti dagli studenti con disabilità o DSA";
- prevedere che anche per questo obiettivo sia considerato l'indicatore relativo alla % di laureati in corso (presente anche nell'ambito delle azioni riferite all'obiettivo A)

Si esprimono inoltre delle perplessità circa l'indicatore j) che valuta la proporzione di classi attive con equilibrio di genere per due motivi: la prima è di carattere semantico e richiede di chiarire cosa significa "classi attive", la seconda è più sostanziale e riguarda il fatto che con questo indicatore si rischia di penalizzare/avvantaggiare gli atenei rispetto a scelte che, ancorché supportate dalle attività di orientamento, dipendono dalla libertà di scelta/vocazione degli studenti e delle studentesse.

Con riferimento all'obiettivo D (Essere protagonisti di una dimensione internazionale), si suggerisce di:

- riformulare l'indicatore di cui alla lettera i) come segue "Rapporto professori e ricercatori di università straniere in visita (durata almeno 5 gg consecutivi nell'a.a.)/totale docenti dell'ateneo". Tale durata sarebbe coerente anche con gli schemi di mobilità dei docenti previsti dal programma Erasmus.

ALLEGATO 3 – Indicatori e criteri di riparto delle risorse disponibili per il Fondo Giovani, il Piano Lauree Scientifiche e i Piani per l'Orientamento e il Tutorato.

Nulla da evidenziare.

ALLEGATO 4 – Linee d'indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all'istituzione e accreditamento iniziale di corsi e sedi decentrate

Con riferimento alla lettera A) si rileva la sostanziale modifica del quadro regolamentare in cui il parere dei Comitati regionali di coordinamento assume carattere obbligatorio ma non vincolante. Sarebbe opportuno evidenziare in modo incisivo che tale parere sarà comunque tenuto in debita considerazione dall'ANVUR in sede di accreditamento iniziale.

Con riferimento alla lettera B) Corsi di studio internazionali, Alleanze europee di università e sedi universitarie italiane all'estero, anche alla luce delle linee di indirizzo recentemente enunciate a livello europeo (cf. lo European Commission Higher Education Package pubblicato il 27 marzo 2024 (<https://education.ec.europa.eu/news/commission-presents-a-blueprint-for-a-european-degree>) e in particolare la proposta di Raccomandazione del Consiglio europeo sull'assicurazione della qualità (<https://education.ec.europa.eu/document/proposal-for-a-council-recommendation-on-a-european-quality-assurance-and-recognition-system-in-higher-education>)), nonché in considerazione del coinvolgimento rilevante dell'ANVUR nel dibattito internazionale, si reputa essenziale evidenziare alcuni elementi che richiedono una riflessione urgente e organica, condotta di concerto fra l'Agenzia e codesto Ministero. Considerato che uno degli obiettivi della programmazione triennale 2024-2026 è "Essere protagonisti di una dimensione internazionale" (ANVUR suggerisce di ricalibrare in "Promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca"), per consentire al sistema Paese di realizzare tale obiettivo attraverso le proprie università è fondamentale tenere conto degli orientamenti emergenti a livello europeo in tema di cooperazione universitaria transnazionale. In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

- il forte investimento della Commissione europea per sostenere e agevolare la cooperazione internazionale nell'istruzione superiore (incluso, in prospettiva, l'affiancamento della 'laurea europea' ai titoli di studio nazionali);
- l'invito a promuovere lo sviluppo di approcci transnazionali all'assicurazione della qualità dei corsi di studio congiunti e delle Alleanze europee di università, fondati sull'applicazione di criteri elaborati a partire dagli strumenti esistenti nell'EHEA e condivisi a livello comunitario, nonché sostenuti dalla collaborazione fra le Agenzie di assicurazione della qualità operanti nei Paesi membri (anche per favorire il riconoscimento automatico dei titoli di studio);

- l'esortazione a rimuovere, a livello dei singoli Stati, gli ostacoli legislativi e burocratici che ostacolano la piena implementazione di un'offerta di alta formazione europea e l'adozione di modalità e strumenti idonei a favorirne lo sviluppo e a garantirne la qualità, evitando duplicazioni e disallineamenti.

Alla luce di quanto sopra riportato si rileva che l'inquadramento dei corsi di studio internazionali contenuto nel d.m. 1154/2021 e specificato nella tabella A del d.d. 2711/2021 non è adeguato e coerente con le prospettive di sviluppo del sistema dell'alta formazione della ricerca a livello internazionale. In attesa di una auspicabile complessiva ridefinizione dell'attuale categorizzazione dell'offerta formativa cosiddetta "internazionale", si propone di riformulare il paragrafo B) dell'Allegato, al fine di agevolare la partecipazione degli Atenei italiani alla realizzazione di corsi internazionali e Alleanze di università e di consentire l'applicazione di modalità più agili e adeguati di assicurazione della qualità dei processi e dei risultati, fondate sulla collaborazione fra le Agenzie operanti a livello europeo:

B. Corsi di studio internazionali, Alleanze europee di università e sedi universitarie all'estero.

Allo scopo di promuovere l'internazionalizzazione e l'innovatività del sistema italiano dell'alta formazione e di consolidare la costruzione dello Spazio Europeo per l'Istruzione Superiore, i provvedimenti ministeriali adottati in attuazione del presente decreto specificano criteri e modalità differenziate per l'attivazione dei Corsi di studio "internazionali" con riferimento, in particolare, alle tempistiche per l'accreditamento dei Corsi di nuova istituzione, ai criteri di selezione e iscrizione degli studenti, alla struttura dei curricula e al numero degli esami, alla numerosità dei docenti stranieri coinvolti, alle modalità di svolgimento degli esami e della prova finale e ai requisiti previsti per l'accreditamento iniziale e periodico, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di docenza.

Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei Corsi internazionali e delle Alleanze di università, in attuazione di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76, art. 2, comma 3 e tenuto conto di quanto previsto dagli accordi internazionali citati in premessa, l'ANVUR può adottare per lo svolgimento delle attività di propria competenza i modelli elaborati e condivisi a livello europeo, che prevedono la gestione delle procedure di valutazione da parte di una singola Agenzia di assicurazione della qualità tra quelle incluse nel registro EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) prevedendo l'utilizzo degli esiti, previa validazione da parte dell'ANVUR, ai fini dell'accreditamento da parte del Ministero. L'ANVUR stessa, una volta ottenuta l'iscrizione nel registro EQAR, potrà svolgere il ruolo di Agenzia accreditante per i corsi internazionali erogati in modalità congiunta (con particolare riferimento a quelli cui partecipano Atenei italiani) nonché, in prospettiva, per le Alleanze di università. Al fine di valorizzare la partecipazione delle Università italiane alle Alleanze, l'ANVUR sostiene e agevola la costruzione e gestione di specifici sistemi transazionali di assicurazione interna della qualità, che tengano conto dell'esigenza di conciliare le modalità adottate nei diversi sistemi nazionali. Spetta esclusivamente all'ANVUR il compito di valutare le sedi delle università italiane all'estero e i corsi di studio proposti dalle stesse che non prevedono il rilascio di un titolo congiunto con atenei stranieri.

Le Università, anche in convenzione tra loro, possono attivare proprie sedi all'estero nel rispetto della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata con l. 11 luglio 2002, n. 148, degli eventuali accordi bilaterali di mutuo riconoscimento sottoscritti dall'Italia ovvero sulla base di accordi sottoscritti con Istituzioni universitarie estere nel rispetto dei principi della Convenzione di Lisbona. I costi relativi all'acquisizione delle strutture non possono essere posti a carico dei trasferimenti ministeriali. I corsi di studio e di dottorato attivati presso le sedi all'estero sono accreditati ai sensi del d.lgs. n. 19/2012 e del d.m. n. 226/2021, anche prevedendo la collaborazione con le Agenzie di assicurazione della qualità e le Istituzioni scientifiche e culturali locali, al fine di semplificare le procedure di verifica esterna e di agevolare il dialogo fra i Paesi coinvolti. Gli studenti iscritti sono inseriti nell'anagrafe nazionale degli studenti. I corsi già attivi sono tenuti a sottoporsi entro cinque anni ad una procedura di verifica periodica, secondo le modalità che saranno definite dal Ministero su proposta dell'ANVUR.

Ai fini della più corretta definizione e individuazione dei corsi di studio internazionali ai quali si applicano le disposizioni sopra riportate, prima dell'emanazione del DM sulla programmazione triennale 2024-2026,

andrebbe modificata la tabella A – Corsi di studio internazionali contenuta nel d.d. 2711/2021 tenendo conto delle seguenti esigenze:

- distinguere chiaramente fra Corsi di studio progettati ed erogati in collaborazione con Atenei stranieri e che prevedono il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti (categorie *a*, *b* e *d* del d.d. 2711/2021, tabella A) e Corsi di studio che prevedono il rilascio di un titolo italiano, indipendentemente dalla lingua o dalle lingue in cui sono erogati (categorie *b*, *c* ed *e*);
- evitare sovrapposizioni parziali o totali fra categorie (come attualmente avviene, ad esempio, per *a* e *d*);
- ampliare la casistica a tipologie di corsi attualmente non contemplate dalla Tabella, quali:
 - i CdS erogati presso sedi decentrate di Atenei italiani istituite su territorio estero (con rilascio di titolo italiano);
 - i CdS erogati presso sedi decentrate di Atenei stranieri operanti sul territorio italiano (qualora richiedano l'autorizzazione da parte del MUR)

Qualora si ritenesse di procedere in questo senso, l'ANVUR dichiara sin d'ora la propria disponibilità a collaborare alla definizione di una classificazione che tenga conto dell'evoluzione in corso a livello internazionale e del relativo dibattito, anche con riferimento alla necessità di definire standard di accreditamento iniziale e periodico che – pur mantenendo le garanzie previste dal sistema italiano – consentano l'applicazione strumenti condivisi a livello europeo, fondati sull'adesione agli standard europei (ESG) e mirati a superare la diversità degli approcci nazionali.

Con riferimento alla **lettera C** si rileva che la formulazione riportata per qualificare la flessibilità riconosciuta agli atenei non è pienamente coerente con le modifiche apportate dal DM 96/2023 al DM 270/2004.

Con riferimento alla **lettera D** si suggerisce di prevedere una limitazione all'attivazione di corsi di studio in sedi decentrate al di fuori del territorio regionale in cui ha sede legale l'ateneo; soprattutto negli ultimi anni, infatti, si assiste a un incremento di corsi di studio in sedi decentrate, distanti dalla Regione ove ha sede l'ateneo e questo comporta l'attivazione di corsi di studio che non assicurano qualità dell'offerta formativa e dei servizi agli studenti. Questo tema andrà seriamente affrontato anche in relazione alle sedi decentrate dove gli atenei telematici sono autorizzati a svolgere gli esami. Si suggerisce inoltre di specificare che i corsi omologhi (ovvero corsi replica) sono i corsi con identico ordinamento didattico di un corso già accreditato in una sede dell'Ateneo, che devono altresì possedere i propri docenti di riferimento e che sono oggetto di specifica valutazione da parte degli organi di ateneo (NdV, CPDS, Gruppo di Riesame). Analogamente andrebbe chiarito che anche ai fini della valutazione dell'ANVUR, per i suddetti corsi devono essere acquisiti distinti pareri da parte degli organismi deputati a rilasciarli (es. Co.Re.Co e Regione).